

Modena, 06/12/2024
Prot.n. 475254 del 06/12/2024
Clas. 02.01, fasc. 2024/7

OGGETTO: DISPOSIZIONE DEL SINDACO. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AD OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE NEL CENTRO STORICO, IN OCCASIONE DEL "GIOVEDÌ GRASSO", IN DATA 27 FEBBRAIO 2025.

IL SINDACO

Preso atto che in Piazza Grande nel giorno del Giovedì Grasso, si assiste ad una frequentazione straordinaria di cittadini;

Valutato opportuno, in tale occasione, consentire agli operatori di commercio su aree pubbliche di svolgere la propria attività commerciale nella suddetta piazza;

Viste le proprie precedenti disposizioni relative all'iniziativa in oggetto;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;

Vista la Legge Regionale 25.06.1999, n. 12 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Ritenuto opportuno, anche per l'anno 2025, disciplinare le modalità e i criteri di assegnazione delle occupazioni di suolo pubblico per il commercio su area pubblica in occasione dello svolgimento dell'evento 'Giovedì' Grasso';

DISPONE

che in occasione della manifestazione del “**Giovedì Grasso**”, che si terrà **giovedì 27.02.2025**, le attività di commercio su aree pubbliche si svolgano con i seguenti modalità e criteri:

1. Ammissione: le aree disponibili saranno assegnate ad operatori titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica che ne faranno **richiesta, firmata digitalmente, esclusivamente tramite il portale SUAPER**, entro i seguenti termini: **dal 29.12.2024 al 13.01.2025** (non prima del 60° e non dopo il 45° giorno antecedente la data di inizio della manifestazione), **pena l'esclusione**.



La data di presentazione della domanda, ai fini dell'ammissibilità, è rilevabile dalla ricevuta di protocollazione (contenente il numero di protocollo, la data e l'ora di arrivo) inviata dal sistema di protocollazione automatica del Comune di Modena all'indirizzo PEC dell'utente;

Le domande **dovranno essere corredate dai seguenti allegati:**

- ⇒ autocertificazione del possesso dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
- ⇒ autocertificazione del possesso di autorizzazione sanitaria – parere o nulla osta igienico-sanitario-dia/notifica sanitaria;
- ⇒ autocertificazione della visura camerale di iscrizione al registro imprese;

Le domande di partecipazione dovranno contenere:

- i dati anagrafici e il codice fiscale (o partita IVA) del richiedente;
- l'indirizzo PEC del richiedente,
- il recapito telefonico,
- la merceologia trattata;
- l'impegno a corrispondere, in via anticipata, il costo per la partecipazione (canone, ecc...).

2. Assegnazione delle aree:

Verranno stilate 2 graduatorie.

- **Graduatoria relativa a tutte aree con metratura pari a m. 7 x 4: si procederà assegnando d'ufficio dette aree (seguendo la numerazione progressiva della planimetria, dalla n. 1 alla n. 10) attingendo dalla graduatoria stilata sulla base della data e dell'orario di presentazione della richiesta di partecipazione.**

- **Graduatoria relativa a tutte le aree con metratura pari a m. 2 x 2: si procederà assegnando d'ufficio dette aree (seguendo la numerazione progressiva della planimetria, dalla n. 11 alla n. 14) attingendo dalla graduatoria stilata sulla base della data e dell'orario di presentazione della richiesta di partecipazione.**

Alla manifestazione non verranno ammessi coloro che non avranno corrisposto quanto dovuto per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per altri eventuali costi anche relativi ad anni precedenti.

E' facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui pervengano nei termini meno domande rispetto alle aree a disposizione, autorizzare altri operatori in possesso dei necessari requisiti, sempre in base all'ordine di presentazione delle domande (con riferimento alla data e all'orario di arrivo delle richieste), fino a completamento dell'organico delle aree a disposizione.

3. Aree:

le **n. 14** aree localizzate in Piazza Grande, **senza automezzo**, vengono di seguito descritte:

- **n. 5 di m. 7x4** davanti al portico della banca;
- **n. 5 di m. 7x4** davanti ai portici del Municipio;
- **n. 4 di m. 2x2** per la **sola** vendita di palloncini o zucchero filato, caldarroste, coriandoli, stelle filanti.

4. Orari: Gli operatori autorizzati potranno accedere all'area non prima delle ore 08.45 e l'occupazione terminerà alle ore 20.00.

Dovrà essere comunque rispettata l'ordinanza di disciplina della circolazione ZTL, prot. n. 146999/08 del 21.11.2008, e ss.mm.

Al termine delle operazioni di vendita, l'operatore dovrà rimuovere dall'area occupata tutti i rifiuti prodotti, riponendoli negli appositi sacchi di plastica (di cui dovrà essere munito).



5. Merceologie ammesse:

Settore alimentare: è consentita la sola vendita di: frutta secca ed esotica o comunque lavorata, di caldarroste e dolci freschi, conservati o comunque preparati e conservati, di panini, piadine e simili.

Settore extralimentare: è consentita la sola vendita di articoli carnevaleschi, gadgets, giocattoli, C.D..

6. Autorizzazione: all'operatore assegnatario dell'area verrà rilasciata una concessione temporanea di suolo pubblico verso il corrispettivo del canone patrimoniale unico; sulle aree di m. 2 x 2 dovranno essere posti in vendita **esclusivamente** palloncini, stelle filanti, coriandoli, ecc..

7. Disposizioni diverse:

- Per causa di forza maggiore (esecuzione lavori, ecc.) e di pubblica utilità il Comune si riserva la facoltà di ridurre le aree disponibili.
- Sarà onere dell'operatore allestire in modo decoroso il proprio banco di vendita e rispettare le norme igienico-sanitarie in materia di alimenti, quando trattati.
- E' vietato l'uso dei generatori a scoppio.
- E' vietato tenere l'auto o il mezzo presso l'area assegnata; è consentito accedere all'area con auto o altri mezzi solo per le operazioni di carico e scarico, previo ottenimento delle relative autorizzazioni da richiedere alla Polizia Locale.
- E' fatto divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche, ad eccezione della vendita per asporto in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del TULPS (R.D. 06.05.1940, n. 635) e successive modifiche (Legge 7 luglio 2009, n. 88).
- E' vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n.114/98).
- E' in facoltà dell'Amministrazione revocare il presente atto per motivi di pubblico interesse.

8. Sanzioni: L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, e potrà pregiudicare future assegnazioni.

Il Sindaco

MASSIMO MEZZETTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)